



FAQ Legali per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Le risposte alle domande più frequenti sulla legislazione e le normative che regolano le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Versione – Settembre 2024

I punti di vista e le opinioni espresse nel presente documento sono solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per es



Il progetto COMANAGE ha ricevuto finanziamenti dal Programma LIFE dell'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espressi sono tuttavia solo quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o del CINEA. Né l'Unione Europea né il CINEA possono esserne ritenuti responsabili.

Una CER costituita come associazione non riconosciuta può essere trasformata in associazione riconosciuta o fondazione? Cosa è necessario fare per la trasformazione? Occorre l'intervento di un professionista?

Le associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni, a meno che tale possibilità non sia stata esclusa dall'atto costitutivo. Con la trasformazione l'ente trasformato mantiene i diritti e gli obblighi assunti e prosegue nei rapporti anche processuali che ha assunto e si realizza la continuità dei rapporti giuridici.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco aggiornato dei creditori, a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione indicante le motivazioni e gli effetti della trasformazione. La trasformazione determina la modifica dell'atto costitutivo.

È necessario l'intervento dei professionisti per la predisposizione dei documenti economici/fiscali e del notaio.

Una CER in forma associativa non riconosciuta o riconosciuta può essere trasformata in associazione cooperativa? Cosa è necessario fare per la trasformazione? Occorre l'intervento di un professionista?

Non è ammissibile la trasformazione della cooperativa a mutualità prevalente in forme associative o di fondazione ecc.

Ci sono procedure semplificate per la trasformazione di comunità energetica rinnovabile costituita come fondazione del Terzo settore, o in forme associativa riconosciuta o non riconosciuta in altra forma costitutiva?

La procedura per la trasformazione delle forme costitutive delle comunità energetiche rinnovabili devono seguire obbligatoriamente le formalità richieste dalla legge. Non sono previste procedure diverse o semplificate da quelle formalmente previste per la tipologia di trasformazione da realizzare.

Una comunità energetica costituita come associazione non riconosciuta può chiedere il riconoscimento in assenza del fondo patrimoniale di 15.000 euro?

Non è possibile chiedere il riconoscimento se l'associazione non ha costituito un fondo di 15.000 euro che può essere composto da denaro o beni diversi.

Quali sono i soggetti che possono partecipare ad una comunità energetica rinnovabile?

Possono partecipare alla CER le persone fisiche, le PMI, gli enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Per le imprese che partecipano alla comunità energetiche, non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Il soggetto che partecipa alla comunità energetica rinnovabile deve essere proprietario di un impianto fotovoltaico?

La partecipazione alla comunità energetica non richiede che il soggetto sia proprietario di un impianto fotovoltaico.

I consumatori che partecipano ad una comunità energetica possono essere proprietari di impianti a fonti rinnovabili, ma ai fini dell'energia condivisa va considerata solo la produzione di energia rinnovabile proveniente dagli impianti che sono nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.

È possibile recedere da una comunità di energia rinnovabile?

È possibile uscire dalla comunità energetica fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la partecipazione agli investimenti sostenuti.

Nelle forme associative l'associato può recedere se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un periodo tempo determinato, ma l'atto costitutivo e lo statuto possono stabilire diversamente.

Chi fa parte di una comunità energetica rinnovabile può mantenere i diritti di consumatore e scegliere la fornitura di energia elettrica?

Per i soggetti che partecipano alla comunità è previsto il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

È possibile diventare membri di una comunità energetica già costituita? Qual è la procedura di ammissione?

Si può partecipare ad una comunità energetica già costituita e operativa. L'interessato deve inviare la domanda all'amministrazione e successivamente alla delibera acquista la qualifica di socio/associato.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Quali sono i contenuti minimi dell'atto costitutivo e dello statuto di una comunità di energia rinnovabile?

L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente.

Lo statuto deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. Nel caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono quelle dello statuto.